

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve

PROVE
Paletti per rilevare il travisamento



In caso di «doppia conforme», cioè di una doppia pronuncia di uguale contenuto, il vizio di travisamento della prova può essere rilevato dalla Cassazione solo nel caso in cui chi presenta il ricorso mette in evidenza che l'elemento travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nell'ambito del giudizio di secondo grado. Corte di cassazione, Seconda sezione penale, sentenza 15 marzo 2016 n. 10792

CSM

Legnini: 270 incarichi assegnati

Da quando si è insediato un anno e mezzo fa, il Csm ha attribuito 270 incarichi direttivi e quest'anno deve provvedere all'incirca ad altre 240 nomine ai vertici degli uffici giudiziari. «Si tratta della più grande operazione di rinnovamento della guida degli uffici giudiziari italiani». Lo ha detto il vice presidente del Csm, Giovanni Legnini, intervistato da Tiscali. E il vicepresidente del Csm, quanto alle ipotesi di soppressione di Corti d'appello (ipotesi allo studio della Giustizia) ha commentato: «Speriamo non si tocchi nulla».

Professioni. In base alla direttiva è vietato qualificarsi con il titolo italiano nei primi tre anni dell'attività

L'«abogado» non è «avvocato»

Le Sezioni unite chiariscono le condizioni per l'esonero dalla prova attitudinale

Giovanni Negri
MILANO

Abogado sì, avvocato no. Almeno per tre anni. La Corte di cassazione, Sezioni unite civili, sentenza 5073 depositata dalla prova attitudinale spettata solo al legale che ottenuto ha la qualifica all'estero, ma ha esercitato la professione in Italia per almeno tre anni (da iniziare a conteggiare dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'Albo) con il titolo professionale di origine.

Elemento quest'ultimo sul quale si sono concentrate le Sezioni unite, alle prese con il ricorso di un professionista abilitato in Spagna all'esercizio del diritto nazionale. L'aveva chiesto la dispensa di iscrizione all'Albo. La Corte di cassazione, Sezioni unite civili, sentenza 5073 del 15 marzo 2016, ha deciso che, tanto da potere essere

l'istanza, dopo che era stato accertato l'esercizio della professione in Italia attraverso l'utilizzo del titolo di avvocato e non, invece, come sarebbe stato tenuto a fare, del titolo professionale di origine e cioè il titolo di abogado conseguito in Spagna.

La decisione era poi stata confermata dal Consiglio nazionale forense. Impugnandola, il professionista aveva sottolineato l'importanza dell'aspetto sostanziale dell'effettivo esercizio triennale nel contesto nazionale (perché che può essere considerato come tempo necessario e sufficiente perché l'avvocato "stabilisce" una adeguata confidenza con il diritto nazionale). Aveva chiesto la dispensa di iscrizione all'Albo. La Corte di cassazione, Sezioni unite civili, sentenza 5073 del 15 marzo 2016, ha deciso che, tanto da potere essere

considerato come un illegittimo ostacolo all'iscrizione.

Tesi però respinta dalle Sezioni unite che hanno invece ricordato i requisiti per ottenere la dispensa. Nell'ordine l'esercizio della professione deve essere:

- di durata non inferiore a 3 anni senza tenere conto degli eventuali periodi di sospensione;
- effettivo e quindi non formale o addirittura fittizio;
- regolare e quindi nel rispetto della legge e del codice deontologico;
- con il titolo professionale di origine.

Con riferimento a quest'ultimo punto, le Sezioni unite osservano che a rilevare sono le prescrizioni dell'ordinamento forense che, anche nell'ultima versione, quella disciplinata dalla legge n. 247 del

MASSIMA

L'avvocato italiano che abbia acquisito la qualifica professionale in uno Stato membro dell'Unione europea, può ottenere la dispensa dalla prova attitudinale di cui all'articolo 8 decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, se (...) abbia esercitato in Italia in modo effettivo e regolare la professione con il titolo professionale di origine per almeno 3 anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati. Tale presupposto non è integrato ove l'avvocato stabilito abbia esercitato la professione, seppur in buona fede, con il titolo di avvocato invece che con il titolo professionale di origine. Corte di cassazione, Sezioni unite civili, sentenza 15 marzo 2016 n. 5073

Beni altrui. L'appartenenza è elemento essenziale

Nulla la donazione del bene non ancora diviso tra i coeredi

Angelo Busani

La donazione di un bene altrui, anche se non sia espressamente vietata, deve ritenersi nulla per difetto di causa. A meno che, nell'atto di donazione, si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell'attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio. Ne consegue che la donazione, da parte del coerede, della quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria è nulla: non si può, prima della divisione, ritenere che quel singolo bene rientra far parte del patrimonio del coerede donante. È il principio di diritto sancito nella sentenza delle Sezioni unite n. 5068, depositata ieri.

La Seconda sezione della Cassazione, in ragione di una non univoca giurisprudenza di legittimità, aveva rimesso alle Sezioni unite la questione se la donazione di un bene altrui dovesse ritenersi valida, anche se inefficace (Cassazione n. 1596/2001), o nulla per il principio di divieto di donazione di beni futuri (articolo 771 del Codice civile). In quest'ultimo caso, nei beni futuri andrebbero ricompresi tutti quelli non facenti parte nel patrimonio del donante, quindi anche i beni altrui; questa è la prevalente giurisprudenza di Cassazione (sentenze n. 3315/1979, 6544/1985, 11311/1996, 10356/2009, 12782/2013). Tutto questo ragionamento trascina con sé la questione se la norma sul divieto di donazione di beni futuri trovi applicazione, o meno, nel caso di donazione di un bene oggetto di comunione prima che sia effettuata la divisione.

Secondo le Sezioni unite nella sentenza in commento, l'appartenenza al donante del bene oggetto di donazione è elemento essenziale del contratto di donazione; pertanto, quella di cosa altrui non può essere ricondotta nello schema negoziale della donazione. In altri termini, prima ancora che per la possibile riconoscibilità del bene altrui nella categoria dei beni futuri (articolo 771, comma 1, del Codice civile), la altruità del bene incide sulla possibilità stessa di comprendere il trasferimento di un bene non appartenente al donante nello schema della donazione e, quindi, sulla possibilità stessa di realizzare la causa del contratto di donazione (e, cioè, l'incremento del patrimonio del donatario con correlativo impoverimento del patrimonio del donante).

Deve quindi affermarsi, secondo la Corte nella sua composizione più autorevole, che se il bene si trova nel patrimonio del donante al momento della stipula del contratto, la donazione è valida ed efficace. Se, invece, la cosa non appartiene al donante, questi deve assumere espressamente e formalmente nell'atto l'obbligo di procurare l'acquisto dal terzo al donatario.

La donazione di un bene altrui, anche se non sia espressamente vietata, deve ritenersi nulla per difetto di causa. A meno che, nell'atto di donazione, si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell'attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio. Ne consegue che la donazione, da parte del coerede, della quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria è nulla: non si può, prima della divisione, ritenere che quel singolo bene rientra far parte del patrimonio del coerede donante. È il principio di diritto sancito nella sentenza delle Sezioni unite n. 5068, depositata ieri.

La Seconda sezione della Cassazione, in ragione di una non univoca giurisprudenza di legittimità, aveva rimesso alle Sezioni unite la questione se la donazione di un bene altrui dovesse ritenersi valida, anche se inefficace (Cassazione n. 1596/2001), o nulla per il principio di divieto di donazione di beni futuri (articolo 771 del Codice civile). In quest'ultimo caso, nei beni futuri andrebbero ricompresi tutti quelli non facenti parte nel patrimonio del donante, quindi anche i beni altrui; questa è la prevalente giurisprudenza di Cassazione (sentenze n. 3315/1979, 6544/1985, 11311/1996, 10356/2009, 12782/2013). Tutto questo ragionamento trascina con sé la questione se la norma sul divieto di donazione di beni futuri trovi applicazione, o meno, nel caso di donazione di un bene oggetto di comunione prima che sia effettuata la divisione.

Secondo le Sezioni unite nella sentenza in commento, l'appartenenza al donante del bene oggetto di donazione è elemento essenziale del contratto di donazione; pertanto, quella di cosa altrui non può essere ricondotta nello schema negoziale della donazione. In altri termini, prima ancora che per la possibile riconoscibilità del bene altrui nella categoria dei beni futuri (articolo 771, comma 1, del Codice civile), la altruità del bene incide sulla possibilità stessa di comprendere il trasferimento di un bene non appartenente al donante nello schema della donazione e, quindi, sulla possibilità stessa di realizzare la causa del contratto di donazione (e, cioè, l'incremento del patrimonio del donatario con correlativo impoverimento del patrimonio del donante).

Deve quindi affermarsi, secondo la Corte nella sua composizione più autorevole, che se il bene si trova nel patrimonio del donante al momento della stipula del contratto, la donazione è valida ed efficace. Se, invece, la cosa non appartiene al donante, questi deve assumere espressamente e formalmente nell'atto l'obbligo di procurare l'acquisto dal terzo al donatario.

Processo penale. Pubblicata la direttiva su presunzione d'innocenza e diritto a presenziare alle udienze

La Ue vieta le manette in pubblico

Marina Castellaneta

Rafforzare il diritto all'equo processo nei procedimenti penali. Garantire norme minime comuni per la presunzione d'innocenza. Ridurre all'osso i processi in absentia. Sono gli obiettivi della direttiva 2016/343 del 9 marzo, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Ue, edizione L 65 dell'11 marzo, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione d'innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Un ulteriore tassello nella tabella di marcia verso un quadro di maggior tutela dei diritti procedura-

li, per incrementare la fiducia reciproca nei sistemi di giustizia penale. Con un più rapido riconoscimento delle decisioni e un punto fermo nei diritti già patrimonio consolidato, grazie alla clausola di non regressione che impedisce l'interpretazione della direttiva in modo tale da limitare o derogare alle garanzie procedurali fissate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, dal diritto internazionale e dagli ordinamenti interni, nei casi di livelli di protezione più elevati.

La direttiva, che non si applica a Regno Unito, Irlanda e Danimarca, è limitata alle perso-

ne fisiche indagate o imputate unicamente in procedimenti penali, mentre sono escluse le persone giuridiche.

Sulla nozione di presunzione d'innocenza dell'imputato, l'atto Ue stabilisce che si estende sino a quando «non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza», situazione che potrebbe far pensare anche alla possibilità, per gli Stati membri, di prevederla sino al primo grado. Tuttavia, il considerando n. 12, che richiama l'applicazione della direttiva fino a quando la decisione non diventa definitiva, porta a una

restrizione dell'autonomia degli Stati, con effetti sulla durata della custodia cautelare.

Chiari i limiti al comportamento delle autorità pubbliche, che non possono presentare «la persona come colpevole». Detto questo, però, resta ferma la possibilità di divulgare informazioni sui procedimenti penali, se ciò è necessario per l'indagine o per l'interesse pubblico. Freno, poi, a ogni misura di coercizione fisica in pubblico che può dare l'idea della colpevolezza. Sul piano processuale, è richiesto l'obbligo di accertare la colpevolezza «al di là di ogni

ragionevole dubbio».

Previsto, inoltre, il diritto al silenzio su reato contestato e il diritto a non autoincriminarsi. Via libera, però, alla possibilità di valutare positivamente il comportamento collaborativo dell'indagato o dell'imputato.

Per quanto riguarda il procedimento in absentia, è stabilito che il processo in contumacia possa essere celebrato solo se la persona sia stata informata in tempo adeguato del processo e delle conseguenze circa la mancata comparizione, nonché nei casi in cui sia presente un difensore nominato dall'indagato o dallo Stato.

Il termine ultimo per recepire la direttiva è il 1° aprile 2018.





NOLEGGIO AUTO E FURGONI

Il miglior servizio al minor prezzo

80€ Peugeot Boxer
al giorno
IVA inclusa
Km illimitato

a partire da
18€ Fiat Panda
al giorno
+ IVA




Si guida con la Patente B

Le tariffe sono variabili, senza preavviso in riferimento al mese di competenza

Uffici in tutti gli aeroporti e nelle maggiori città italiane - Info e prenotazioni: 091.6390111

Numero Verde 800-334440

Nuova apertura Roma Via Teulada, 57 06.37519925 - romadt@sbc.it

www.sicilybycar.it sbc@sbc.it

Google play

Available on the App Store